

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 14

Riunione del 23 gennaio 2008

Sono presenti:

- | | | |
|-----------------|-------------------------|------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Antonio | AMATO | COMPONENTE |
| - Avv. Elvio | ALBANESE | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro Segretaria | |

08.07-08 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - BENEDITO SONIA

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti ;
- Udita la relazione della Procura Federale ;
- Udite le conclusioni del difensore;

Osserva

La fattispecie all'esame trae il suo presupposto dalla denuncia da parte della Pallavolo Florens per avere l'atleta Bedito Sonia concluso un accordo con la medesima per il Campionato 2007-2008, senza poi darvi seguito.

Dall'esame dei documenti e dall'espletamento della prova testimoniale, assunta in sede dibattimentale, è risultato che l'atleta Bedito Sonia, a mezzo di Caccamo Guido, suo procuratore, in data 4-7-07, concludeva un contratto nel quale si impegnava a prestare la propria collaborazione sportiva presso la Pallavolo Florens, mentre invece la stessa si tesserava successivamente con la pallavolo Santeramo, sodalizio presso il quale ha partecipato e tuttora partecipa al campionato di serie A1/F, peraltro circostanze tutte pacificamente ammesse sia dal Sodalizio denunziante che dalla Pallavolo Santeramo, il cui Presidente in data 2-11-2007 faceva pervenire delle note difensive all'Ufficio della Procura Federale, allegando anche il mod. F1.

./.

Sulla scorta degli elementi probatori acquisiti , nonché della prova testimoniale assunta, si osserva in punto di

DIRITTO

La tesi accusatoria prospettata dalla Procura Federale merita l'invocato accoglimento, posto che Bedito Sonia ha violato il disposto di cui all'art. 19 , 2° comma RAT, con riferimento alla lealtà sportiva che ogni tesserato deve osservare, nell'espletamento dell'attività sportiva.

Di fatto, l'atleta Bedito, al termine della stagione sportiva 2006-2007, ha avuto piena conoscenza e consapevolezza della trattativa, peraltro dalla stessa sollecitata come riferito dal teste Caccamo, che quest'ultimo aveva prima avviato e poi concluso con la Pallavolo Florens: il teste al riguardo riferisce che " Su invito della medesima che aveva manifestato interesse a giocare nella Florens Volley conclusi un contratto preliminare in data 4-7-07, puntualmente informandola sui termini, modalità e condizioni ivi raggiunte ", precisando in altro passaggio della deposizione resa " mi disse che non sarebbe partita per il Brasile se io non le avessi dato assicurazione della conclusione del contratto, cosa che feci".

Peraltro, merita opportuna attenzione la trasmissione - alla Pallavolo Florens, - a mezzo fax - del passaporto della incolpata, circostanza questa che comprova quanto affermato dal teste Caccamo, in ordine alla conoscenza dell'atleta del perfezionato suo trasferimento.

Inoltre, il biglietto del volo aereo di trasferimento dell'atleta Bedito Sonia in Brasile - la stessa è di nazionalità Brasiliana - alla data del 10 luglio 2007, la cui prenotazione risale al precedente giorno 9-7-07, conferma ulteriormente la deposizione del teste Caccamo, in ordine alla circostanza che l'atleta non sarebbe partita se non avesse avuto assicurazione della trattativa conclusa con la Florens.

./.

Ancora, il comportamento tenuto dall'atleta in seguito - mancato riscontro dell'invito a lei rivolto dalla Pallavolo Florens per avviare la sua preparazione - si contraddistingue per la sua manifesta antisportività, posto che la stessa avrebbe dovuto almeno riscontrarlo, seppure declinando l'invito, anche per conferire certezza ad una situazione che, se non condivisa, avrebbe dovuto quanto meno dovuto allarmarla.

Pertanto, in ragione del contratto di mandato con rappresentanza conferito dalla Benedito Sonia a Caccamo Guido, con validità fino al 14-8-2009, in ragione della puntuale informativa da parte di quest'ultimo sulla trattativa conclusa riguardo al suo trasferimento alla pallavolo Florens ed in ragione del comportamento di palese disinteresse, successivamente tenuto dall'incolpata, deve riconoscersi che la medesima ha contravvenuto a quel principio di correttezza nell'espletamento dell'attività sportiva, violando il disposto di cui all'art.19 2° comma RAT.

In questo contesto, al di là dell'affermazione o meno della validità ed efficacia del mandato con rappresentanza espletato da Caccamo Guido, nell'interesse della Benedito Sonia - peraltro avendo adempiuto il mandatario puntualmente alle obbligazioni assunte - il presupposto del capo di incolpazione va ravvisato nel comportamento per così dire "sleale" tenuto dall'atleta successivamente alla sua conoscenza del trasferimento promosso dal suo procuratore e della noncuranza con la quale la medesima ha affrontato successivamente la questione, omettendo ogni e qualunque riscontro dell'invito formulato dalla Pallavolo Florens.

In ogni caso l'atleta, pur nella denegata ipotesi di non sentirsi impegnata con la Pallavolo Florens, era tenuta comunque a darle riscontro, fare chiarezza, disconoscere l'accordo raggiunto dal suo procuratore, anche per mettere la pallavolo Florens nella condizione di avere certezza sulle sue reali intenzioni.

./.

Per tutto quanto sopra svolto e dedotto, le richieste avanzate dalla Procura Federale meritano l'invocato accoglimento e

P.Q.M.

dichiara che l'atleta Bedito Sonia ha violato il disposto di cui all'art. 19, 2° comma RAT e per l'effetto, infligge la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei),

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci

Affisso il 24 gennaio 2008